



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

**DISCIPLINARE PER L'USO DEI TENDONI E
GAZEBI DI PROPRIETA' COMUNALE**

Delibera di Giunta n. 177 del 23.08.2022

INDICE

<i>Art. 1 STRUTTURE DISPONIBILI</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 CONCESSIONI IN USO DELLE STRUTTURE</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 3 MODALITA' DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 4 MONTAGGIO DELLE STRUTTURE</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 5 GESTIONE DELLE STRUTTURE</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 6 RICHIESTE D'USO DELLA STRUTTURA</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 7 RESPONSABILITA' DEI RICHIEDENTI</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 8 RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 9 DECADENZA NELL'USO DELLA STRUTTURA</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 10 CONTROVERSIE</i>	<i>pag. 6</i>

Art. 1

STRUTTURE DISPONIBILI

1. Il Comune di Vallelaghi, al fine di soddisfare esigenze proprie e delle Associazioni aventi sede sul territorio comunale si è dotato della seguente attrezzatura:
 - a) n. 2 Gazebi "Mastertent" a fisarmonica 8x4m interamente in tubi di alluminio con copertura e pareti scorrevoli in teli Ecrú plastificati e ignifughi;
 - b) n. 2 Gazebi "Qualytent" a fisarmonica 6x4m interamente in tubi di alluminio con copertura in teli blu plastificati e ignifughi;
 - c) n. 2 Tendonì modello "Sahara" 8x8 m, interamente in tubi di acciaio con copertura e pareti scorrevoli in teli bianchi plastificati e ignifughi;
 - d) n. 2 Tendonì modello "officina Filippi" 7x7m interamente in tubi di acciaio con copertura scorrevoli in teli bianchi plastificati e ignifughi.

Art. 2

CONCESSIONI IN USO DELLE STRUTTURE

1. La concessione in uso delle strutture elencate all'articolo 1 può avvenire esclusivamente per manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale. In nessun caso ne è consentito l'utilizzo al di fuori dal territorio se non per manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale medesima per fini promozionali o turistici.
2. L'uso delle strutture comunque è riservato in via prioritaria alle iniziative e manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale.
3. La concessione in uso delle strutture avviene sempre a titolo gratuito ed esclusivamente a favore dei richiedenti elencati nei commi che seguono con l'ordine di priorità indicato:
 - a. istituti scolastici aventi sede sul territorio comunale
 - b. enti o istituzioni pubbliche
 - c. associazioni aventi sede sul territorio comunale per manifestazioni storicamente ricorrenti nella medesima data o periodo.
 - d. Associazioni aventi sede sul territorio comunale per manifestazioni non ricorrenti.
 - e. Associazioni con sede in altro comune per attività senza fini di lucro svolte sul territorio comunale.
4. Le strutture elencate all'articolo 1 possono essere utilizzate per ospitare manifestazioni culturali, sociali, ricreative, sportive, di volontariato o comunque con la finalità di vivacizzare il tempo libero della cittadinanza, creando occasioni e momenti di incontro nella ricerca di un giusto equilibrio tra momenti di festa e aggregazione collettiva garantendo una civile convivenza.
5. Nel caso di concomitanza di più richieste aventi pari requisiti l'uso delle strutture sarà concesso sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
6. La concessione in uso del tendone può in ogni caso essere revocata qualora se ne renda necessario l'utilizzo da parte dell'amministrazione comunale proprietaria.
7. La concessione dei tendonì di cui all'art. 1 comma c) e d) è esclusa nel periodo dal 01 dicembre al 31 marzo di ogni anno. La concessione di tutte le tensostrutture può inoltre essere negata, o revocata se già concessa, nel caso in cui siano previste condizioni meteorologiche avverse o siano diramate allerte meteo o ordinanze che possano far presumere un pericolo per l'incolumità delle persone conseguente all'uso delle strutture.

Art. 3

MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE

1. Sono previste le seguenti modalità di utilizzo delle strutture da parte dei concessionari:
 - a. Utilizzo occasionale (giornaliero)

- b. Utilizzo prolungato (per più giorni, consecutivi)
 - c. Utilizzo ripetuto (per più giorni, non consecutivi)
2. Le giornate necessarie per l'installazione delle strutture non contribuiscono a qualificare la richiesta come "utilizzo prolungato". Le richieste di utilizzo dei gazebi devono indicare anche le giornate (prima e dopo l'evento) nelle quali si prevede di effettuare l'installazione. Per le richieste di utilizzo dei tendoni, essendo richiesta la presenza di un dipendente comunale, sarà l'amministrazione a concordare direttamente con il richiedente la giornata nella quale effettuare il montaggio e lo smontaggio delle strutture. Il montaggio e smontaggio delle strutture deve in ogni caso essere fissato in orario di servizio del personale comunale. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in merito alla data di montaggio o smontaggio delle strutture decide, a proprio insindacabile giudizio, l'amministrazione comunale.
 3. Tra due eventi per i quali è richiesto l'uso dei tendoni non può trascorrere un periodo inferiore ad una settimana, fatta salva l'ipotesi in cui gli eventi vengano organizzati nel medesimo luogo e non richiedano pertanto lo smontaggio degli stessi. Tra due eventi per i quali è richiesto l'uso dei gazebi non può trascorrere un periodo inferiore a 3 giorni.
 4. Eventuali richieste presentate per date che non rispettino l'intervallo di cui al comma 3 non saranno accolte.

Art. 4

MONTAGGIO DELLE STRUTTURE

1. I gazebi indicati all'articolo 1 comma 1 lettera a) e b) vengono consegnati al concessionario, che dovrà provvedere autonomamente alla loro installazione, senza la presenza di personale comunale. Per il corretto montaggio e smontaggio del gazebo viene sempre consegnato il relativo libretto di istruzioni che dovrà essere rispettato scrupolosamente dall'associazione richiedente. Gli stessi non sono corredati da certificato di collaudo. Nell'ipotesi in cui il concessionario intenda utilizzarli per manifestazioni di pubblico spettacolo sarà a proprio carico e onere rispettare la normativa in materia.
2. I tendoni indicati all'articolo 1 comma 1 lettere c) e d), dovranno essere montati con la costante presenza di un incaricato dell'amministrazione comunale. Nell'ipotesi in cui il richiedente sia un'associazione, la stessa si impegna, contestualmente alla richiesta, a garantire la collaborazione, per tutta la durata delle operazioni di montaggio e di smontaggio, di almeno 6 persone. Qualora non venga garantita la presenza costante e continuativa di tutte e 6 le persone richieste la concessione in uso delle strutture sarà revocata e non si procederà al montaggio. L'associazione può richiedere (all'atto della domanda) che i tendoni vengano montati interamente da incaricati comunali impegnandosi a pagare l'importo di € 200,00 a titolo di rimborso spese. La richiesta potrà essere accolta, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, compatibilmente con la disponibilità del personale dipendente necessario e tenuto conto dei carichi di lavoro. L'importo di € 200,00, eventualmente pagato dall'associazione non può essere oggetto di domanda di contributo all'amministrazione comunale.
3. I tendoni sono corredati da certificato di collaudo già in possesso dell'amministrazione comunale. Qualora il concessionario intenda utilizzarli per manifestazioni di pubblico spettacolo sarà a proprio carico l'onere di richiedere ad un tecnico abilitato di effettuare gli adempimenti certificativi richiesti dalla normativa in materia

Art. 5

GESTIONE DELLE STRUTTURE

1. L'utilizzo delle strutture, concesse in uso, è a totale carico del concessionario, senza obbligo di presenza o di prestazioni di assistenza da parte di personale comunale.
2. Sarà, invece, compito del responsabile del Servizio interessato coordinare le diverse richieste o stabilire programmi di utilizzo secondo le indicazioni fornite dal presente disciplinare.

Art. 6

RICHIESTE D'USO DELLA STRUTTURA

1. Le domande scritte, intese ad ottenere l'uso delle strutture, dovranno essere formulate su apposito modulo, almeno 30 giorni prima della data in cui è previsto l'utilizzo. È possibile richiedere informazioni telefoniche sulla disponibilità delle strutture, ma la prenotazione avverrà unicamente in seguito alla presentazione di domanda scritta.
2. Le domande dovranno riportare il nominativo del responsabile dell'iniziativa, cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e per l'assunzione degli obblighi e responsabilità derivanti dall'uso della struttura, nonché per la consegna dell'autorizzazione da parte degli uffici comunali.
3. Il concessionario si impegna ad utilizzare la struttura esclusivamente per le finalità per le quali è stata richiesta. È espressamente vietata la subconcessione a terzi dell'utilizzo della struttura.

Art. 7

RESPONSABILITA' DEI RICHIEDENTI

1. Eventuali cartelloni installati nelle strutture concesse in uso gratuitamente dal Comune devono essere installati in zone sicure e devono essere di materiale non contundente. L'installazione deve avvenire in modo da non causare eventuali danni a cose e persone.
2. Il concessionario è tenuto ad utilizzare le strutture direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
1. Il concessionario si obbliga inoltre ad utilizzare la struttura con la necessaria diligenza, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi, alle attrezzature e quant'altro di proprietà o in uso al Comune e restituire lo spazio nelle condizioni in cui è stato consegnato.
2. Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare immediatamente qualsiasi danno cagionato alla struttura avuta in concessione. Nel caso di mancata segnalazione del danno sarà considerato responsabile l'ultimo utilizzatore dello stesso.
3. I titolari dell'autorizzazione rispondono, in via diretta ed esclusiva, di danni a persone o cose, assumono ogni responsabilità civile, penale ed economica derivante dall'operato, anche omissivo, del personale da loro designato, o comunque di terzi da loro impegnati a qualsiasi titolo.
4. I titolari rispondono inoltre nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose di proprietà dello stesso da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione.
5. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione ottenere permessi, nulla osta, e ogni altro atto di assenso e/o autorizzazioni necessari per lo svolgimento della manifestazione. Lo stesso rimane responsabile dell'agibilità della struttura senza rischi per l'Amministrazione Comunale.
6. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione all'uso dei gazebo di cui all'art. 1 lett. a) e b) provvedere allo sgombero delle persone e allo smontaggio dei gazebo nel caso in cui si manifestino forti raffiche di vento.
7. Il Concessionario solleva il Comune per danneggiamenti, incendi e furti al materiale introdotto nel tendone o gazebo, indipendentemente dalla custodia e vigilanza effettuata dal Comune stesso nel periodo di utilizzo della struttura stessa.
8. Gli utenti, per il periodo in cui usufruiscono della struttura, sono responsabili per ogni danno che venisse arrecato per incuria, negligenza o altra causa e hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni di legge e di regolamento vigente in materia.
9. In particolare, il responsabile dell'iniziativa, è tenuto:
 - a) a vigilare affinché non sia superata la capienza della struttura concessa in uso;
 - b) ad evitare tassativamente di installare strutture, infissi o altre opere che possano danneggiare il tendone o gazebo;
 - c) ad evitare tassativamente fuochi o fiamme libere sotto il tendone o gazebo;
 - d) a garantire l'uso più corretto e rispettoso della struttura e degli spazi messi a disposizione per le manifestazioni e delle attrezzature posizionate sotto la struttura;
 - e) a farsi carico della sistemazione e della pulizia dello spazio e struttura dopo l'utilizzo;

- f) a farsi carico della presenza e della custodia della struttura;
 - g) a segnalare immediatamente agli Uffici comunali eventuali danni o guasti, anche se provocati da terzi, che verranno addebitati al richiedente.
10. Il rimborso delle spese per danni eventualmente arrecati, previa contestazione da parte del Responsabile del Servizio da effettuarsi, prima che la struttura venga utilizzata da altri, costituisce condizione imprescindibile per ulteriori concessioni della stessa a coloro che li hanno causati. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.
 11. È inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi a causa o in occasione della concessione e derivanti da atti effettuati, strutture o impianti costruiti o installati dal concessionario medesimo o da terzi per conto del concessionario.
 12. La struttura dovrà essere riconsegnata agli Uffici Comunali entro i tempi previsti nella concessione.
 13. Per le iniziative che richiedano l'installazione di impianti e attrezzature non previste, il concessionario dovrà provvedere a proprie spese e a propria cura, in tempi da concordare con l'Ufficio preposto. In ogni caso il concessionario dovrà dichiarare sul modulo di richiesta della struttura che le attrezzature installate in proprio sono a norma e certificate.
 14. Le operazioni di smontaggio delle attrezzature suddette dovranno avvenire nei tempi stabiliti, in modo da non pregiudicare la disponibilità della struttura per successivi utilizzi.
 15. Il concessionario solleva l'Amministrazione da qualunque responsabilità in merito alla conservazione di tali attrezzature.

Art. 8

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione comunale si ritiene esonerata, senza riserve od eccezioni, da ogni responsabilità per quanto concerne danni o incidenti che possano derivare a persone o cose a seguito dell'uso della struttura.
2. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per furti di oggetti o materiale dei conduttori depositati nella struttura. Per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo della struttura per mostre, il Comune si esime da ogni responsabilità riguardante la sicurezza delle opere esposte (incendio e furto compresi).
3. Sarà compito del responsabile del servizio o dell'impiegato incaricato controllare, anche a campione, lo stato della struttura concessa in uso al momento della riconsegna della stessa alla fine dell'attività. Nel caso in cui l'addetto riscontrasse irregolarità dovrà provvedere a darne immediata comunicazione al richiedente che sarà tenuto a provvedere in merito quanto prima dando riscontro al rilievo entro le 24 ore successive all'intervento.
4. Eventuali polizze di assicurazione dovranno essere stipulate a cura degli organizzatori.

Art. 9

DECADENZA NELL'USO DELLA STRUTTURA

1. La concessione dell'utilizzo delle strutture potrà essere oggetto di revoca o risoluzione in caso di gravi o reiterate inadempienze da parte dell'assegnatario o di non ottemperanza degli obblighi assunti, o di non osservanza delle norme contenute nel presente disciplinare.

Art. 10

CONTROVERSIE

1. Ogni controversia, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente disciplinare, sarà risolta direttamente dalla Giunta comunale.
2. Per quanto non previsto dal presente disciplinare in ordine alla concessione in uso, valgono le disposizioni del Codice Civile.